

Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5.

Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, per dare attuazione al dovere di assicurare e promuovere l'uguaglianza sostanziale contenuto nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nonché per attuare i principi sanciti dallo Statuto regionale.
2. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
3. Nell'attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, la Regione valuta anche gli effetti e l'impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;
- b) discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni previste agli articoli 3 e 11, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla lettera a) e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
- c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;
- d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a);
- e) molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla lettera a), avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;

f) ordine di discriminazione: l'ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle condizioni descritte alla lettera a);

g) atto ritorsivo: la ritorsione ad una precedente azione giudiziale o l'ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Art. 3.

(*Ambiti di intervento*)

1. In attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.

2. La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d'intervento:

- a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;
- b) diritto alla casa;
- c) formazione professionale e istruzione;
- d) politiche del lavoro, promozione dell'imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese;
- e) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali;
- f) formazione e organizzazione del personale regionale;
- g) comunicazione;
- h) trasporti e mobilità.

3. La Regione, in conformità con quanto sancito dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elette e introduce correttivi volti al perseguitamento di una compiuta democrazia paritaria.

Art. 4.

(*Prevenzione e contrasto delle discriminazioni*)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per prevenire e contrastare le situazioni di discriminazione di cui all'articolo 2, al fine di eliminarne l'origine e le cause potenziali ed effettive, secondo le modalità descritte all'articolo 1, comma 2.

2. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa la Regione si conforma ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori e persegue obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità di trattamento secondo criteri e metodi di misurazione e incentivazione del loro raggiungimento.

3. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all'articolo 3, con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alla presente legge, negli atti che assume.

4. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni che tutelano i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

5. Per verificare il rispetto dei principi e il perseguitamento delle finalità della presente legge, la Regione svolge consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione e i suoi enti strumentali producono e pubblicano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul proprio sito ed ogni anno, una relazione dettagliata su quanto realizzato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 5.

(Accesso ai servizi pubblici e privati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate né somministrate, mettendo in atto i comportamenti discriminatori diretti o indiretti di cui all'articolo 2.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per prevenire e contrastare le discriminazioni nell'accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 6.

(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, la Regione:

a) integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento sulla base delle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi;

b) promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge.

Art. 7.

(Istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, la Regione:

a) opera perché ad ogni persona siano garantiti l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione e l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita;

b) stipula accordi con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, i genitori e gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale;

d) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

2. La Regione promuove, anche in accordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione di percorsi di formazione e di riqualificazione professionale alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di

esclusione sociale. In ambito formativo, la Regione promuove, inoltre, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze. Promuove, altresì, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori, docenti e personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA) sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica.

3. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, la Regione:

a) opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano garantiti il diritto al lavoro e l'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e alla fruizione dei relativi servizi;

b) promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale;

c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo delle politiche del lavoro e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale che opera presso i servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.

Art. 8.

(Formazione del personale regionale)

1. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in raccordo con gli organismi di parità regionali:

a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti dipendenti o collegati alla Regione Piemonte, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge;

b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;

c) prevede all'interno del codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Art. 9.

(Diffusione delle informazioni e comunicazione)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali piemontesi e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, promuove, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, apposite campagne di comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento e il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti.

2. Al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge, al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) del Piemonte, nell'ambito delle funzioni proprie di cui all'articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) competono, inoltre, i seguenti compiti:

a) nell'ambito delle funzioni di consulenza e di controllo per il Consiglio e la Giunta regionale, effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale e locale, al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla Giunta regionale;

b) nell'ambito delle funzioni gestionali, regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale in modo da consentire adeguati spazi di espressione legati alle tematiche trattate dalla presente legge;

c) nell'ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, può formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.

3. Il CORECOM, oltre a quanto previsto dal comma 2, nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

Art. 10.

(Trasporti e mobilità)

1. Nell'ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, la Regione garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona e opera per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.

2. La Regione garantisce l'accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

Art. 11.

(Azioni positive)

1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui all'articolo 3, individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate nei confronti delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto alla casa, promuove soluzioni per favorire il diritto all'abitazione delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a) e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l'emarginazione sociale.

3. La Regione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nei settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, promuove e sostiene, anche finanziariamente, specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

4. La Regione, in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito della promozione dell'imprenditorialità, sostiene, anche finanziariamente, le persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nell'individuazione e costruzione di percorsi per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, promuove il perseguitamento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative ai diritti e alla non discriminazione indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale, anche istituendo meccanismi di incentivazione e premialità per quelle socialmente responsabili.

6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, opera per favorire un'offerta di eventi culturali e di intrattenimento pluralistica e attenta alle condizioni personali e sociali descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

7. La Regione promuove le opportune azioni positive per favorire l'accessibilità delle strutture e dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio regionale.

Art. 12.

(Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e Piano triennale)

1. La Regione promuove l'istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, previo accordo con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali piemontesi, l'associazionismo e le parti sociali.

2. La Rete regionale contro le discriminazioni stabilisce forme di collaborazione e consultazione permanente con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, della città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sulla base della loro specifica competenza antidiscriminatoria e per la parità di trattamento nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 13.

(Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte)

1. È istituto il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12, comma 1, di supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 12, comma 3 e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale.

2. E' costituito un gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, coordinato dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con il compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione previste all'articolo 4, comma 3 e articolo 18, comma 2. Il gruppo è composto:

- a) da un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali;
- b) da un rappresentante del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione;
- c) dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale;
- d) dal Difensore civico della Regione;
- e) dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- f) dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:

- a) i criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e le eventuali collaborazioni;
- b) le modalità per l'approvazione del Piano di cui all'articolo 12, comma 3;
- c) la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro di cui al comma 1, nonché le modalità di raccordo tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione, il Garante regionale

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato regionale per i diritti umani, la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché, previo accordo, con l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) e con l'UNAR e tutti gli altri organismi nazionali e internazionali ritenuti utili per lo svolgimento delle iniziative affidate o realizzate dal Centro stesso;

d) i criteri operativi del gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni di cui al comma 2;

e) la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell'attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previste dalla presente legge e nell'istituzione e coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

(Estensione delle competenze dell'ufficio del Difensore civico della Regione)

1. Il Difensore civico della Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 90 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), ovvero del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:

a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;

b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie;

c) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;

d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

3. La relazione annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 50/1981 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo.

4. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, opera in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e con analoghe istituzioni di garanzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

Art. 15.

(Ulteriori competenze del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, opera per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti:

a) delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché delle persone ammesse a misure alternative;

b) delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri;

c) delle persone di cui alle lettere a) e b) nel corso del loro recupero o in fase di reintegrazione sociale e inserimento nel mondo del lavoro.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale:

a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie;

b) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte i comportamenti discriminatori che individua;

c) agisce a tutela dei diritti delle persone di cui al comma 1 che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

Art. 16.

(*Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni*)

1. Al fine di garantire l'effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l'accesso alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale, che operi mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito, nel caso in cui non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili:

a) alle vittime di discriminazioni o alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse lesi legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali contro le violazioni della presente legge;

b) alle persone che promuovono i procedimenti giurisdizionali elencati nel regolamento di cui al comma 4 e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse lesi legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime di discriminazioni.

3. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale, approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:

a) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l'accesso al Fondo;

b) la dotazione finanziaria e le modalità di gestione del Fondo;

c) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;

d) le modalità di accesso ai contributi;

e) i casi in cui il contributo deve essere restituito e le modalità di recupero delle somme;

f) le modalità di promozione del Fondo.

Art. 17.

(*Clausola valutativa*)

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e dal gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.

2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'articolo

12, comma 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 13;
- b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, scorporati per provincia e causa di discriminazione;
- c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per ciascun settore specifico in materia di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni;
- d) le proposte e le iniziative realizzate per concretizzare le indicazioni desumibili dalle attività di monitoraggio e valutazione della normativa e delle politiche regionali previste dagli articoli 4, comma 3 e 18, comma 2;
- e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- f) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, il suo grado di utilizzo, i criteri di accesso, il tipo e il numero delle domande ammesse e non ammesse alle disponibilità del Fondo e l'entità del contributo, nonché le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;
- g) una descrizione dello stato di attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3 e della presente legge, nonché delle eventuali criticità.

3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche in termini di contributo alla prevenzione, al contrasto, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguitamento delle finalità dell'articolo 1;
- b) l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e della parità di trattamento sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge;
- c) una sintesi delle opinioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento anche derivanti dalle consultazioni periodiche e permanenti svolte ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 12, comma 1.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all'articolo 12, comma 3.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 19.

Art. 18.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3, con le modalità previste nel regolamento attuativo di cui all'articolo 13, comma 3, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa

regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con i medesimi principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

Art. 19.
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 150.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 12, programma 12.10 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; alla copertura si fa fronte mediante pari riduzione delle somme previste all'interno della missione 08, programma 08.02 del medesimo bilancio.

2. Gli oneri per l'attuazione del Fondo di cui all'articolo 16 sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 12, programma 12.10 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; alla copertura si provvede mediante pari riduzione delle somme previste all'interno della missione 08, programma 08.02 del medesimo bilancio.

3. I finanziamenti relativi all'applicazione della presente legge possono essere cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2016

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 141

"Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale".

- Presentato dalla Giunta regionale il 9 luglio 2015.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 15 luglio 2015.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 15 febbraio 2016 con relazione di maggioranza di Nadia CONTICELLI e relazione di minoranza di Stefania BATZELLA.
- Approvato in Aula il 16 marzo 2016, con 33 voti favorevoli, 4 astenuti e 1 non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è il seguente:

“Articolo 21 (Non discriminazione)

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.”.

- Il testo dell'articolo 3 della Costituzione è il seguente:

“Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'egualianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 11 dello Statuto della Regione è il seguente:

“Art. 11 (Diritti sociali)

1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.

2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.

3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.”.

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

“ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) (2) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

Nota all'articolo 9

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 1/2001, è il seguente:

“Art. 14. (Funzioni proprie)

1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni proprie di seguito elencate:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. In particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della l. 249/1997, nonchè sui bacini d'utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione territoriale e ambientale;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione, operanti nella regione;

4) monitora l'utilizzo dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), presentando rapporti periodici;

5) predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti, interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonchè sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;

b) funzioni gestionali:

1) collabora all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici all'interno del Sistema Informativo Regionale Ambientale, in armonia con le previsioni normative nazionali e regionali di settore;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione locale), ed è altresì autorizzato a diffonderne i contenuti;

4) in collaborazione con gli Organi regionali può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura e ne cura la pubblicazione;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Le modalità di collaborazione verranno precise nei provvedimenti regionali da adottarsi in materia di tutela ambientale e protezione dall'inquinamento elettromagnetico.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 33 del d.lgs. 151/2015 è il seguente:

“Art. 33. (Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

d) promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;

e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;

g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali.

2. La consigliera nazionale di parità, nell'ambito delle proprie competenze, determina le priorità d'intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e può svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste

indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e può pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.

3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, è componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8.

4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attività svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 27 dello Statuto della Regione è il seguente:

“Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono

abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.”.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 90 dello Statuto della Regione è il seguente:

“Art. 90 (Ufficio del Difensore civico)

1. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.

2. L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

3. L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.

4. L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla legge.”.

- Il testo dell'articolo 6 del d.lgs. 215/2003 è il seguente:

“Art. 6. Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento.

2. L'iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità provvede annualmente all'aggiornamento del registro.”.

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 50/1981 è il seguente:

“Art. 8. (Relazioni del Difensore Civico)

[1] Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

[2] La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

[3] In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.”.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 27 dello statuto è riportato alla nota dell'articolo 13.

Denominazione delle Missioni e dei Programmi citati nella legge.

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1210 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)